



**AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA
MONOCRATICA
TRIENNIO 2026/2029**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTA la deliberazione CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto *“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione”* (O.I.V.), come integrata dalla *“Decisione dell'ANAC sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all'art.14 del D.Lgs.150/2009 e chiarimenti”* - seduta del 11 giugno 2014;

VISTA la Legge 114/2014 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari”*), di conversione del D.L.90/2014 (*“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*), che trasferisce le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs.150/2009, al Dipartimento della Funzione pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro per Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 che, all'art.1, comma 2 modificato dal DM 7 agosto 2023, testualmente dispone: *“L'iscrizione all'Elenco nazionale, nonché il collocamento nella fascia professionale, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.”*;

CONSIDERATA la scadenza dell'OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto **8 maggio 2023 – 8 maggio 2026**

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;



VISTO il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con Deliberazione Commissariale n. 32 del 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con deliberazione commissariale n. 22 del 22 novembre 2019, sono stati modificati gli articoli 37 e 38 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e viene stabilito che l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Istituto Autonomo Case popolari di Acireale, è un organo monocratico;

RILEVATO che l’I.A.C.P. di Acireale ha meno di 250 dipendenti;

RITENUTA la necessità di effettuare una procedura comparativa per la nomina dell’unico componente dell’O.I.V. dell’I.A.C.P. di Acireale;

VISTA la delibera CIVIT n. 12/2013;

VISTA la Delibera ANAC n. 1134 DEL 08/11/2017;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale costituito in forma monocratica.

L’incarico di *Titolare* di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06.08.2020, modificato dal D.M. 7 agosto 2023;

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 modificato dal DM 7 agosto 2023, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera c) del citato decreto, ovvero in caso di cancellazione dall’Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all’art 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all’articolo 8.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a euro 10.000,00 (diecimila annui), oltre oneri di legge, ed è onnicomprensivo di ogni spesa che possa derivare dall’espletamento dell’incarico.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. del 06.08.2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Inoltre, considerato che l’Ente ha un numero di dipendenti inferiore a cinquanta unità, ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettera c) del citato D.M., si precisa che possono partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale di cui al citato Elenco.



Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06.08.2020, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett h) dal Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 7 agosto 2023. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente tramite il Portale di Reclutamento InPA, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, compilando il relativo format online appositamente predisposto, previa lettura del presente Avviso. Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni all'Albo pretorio on line dell'Istituto Autonomo Case Popolari Comprensorio di Acireale, sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", "Personale", sottosezione "O.I.V.", sul Portale della Performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, e sul Portale di Reclutamento "InPA". La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro le ore **12:00 del 10. 07. 2026** sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>.

Per la registrazione sul Portale di Reclutamento InPA, il candidato deve essere in possesso di SPID/CIE/CNS/eIDAS.

Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 12:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al



termine della procedura di invio, dal portale “InPa”. Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione “Riepilogo” del portale alla voce “Riepilogo domanda”. La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

Il Codice ID potrà essere utilizzato dall’Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l’inoltro della stessa avviene tramite l’applicativo on-line che richiede l’identificazione e l’autenticazione elettronica.

Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPa”.

Ai fini dell’ammissione delle domande, faranno fede la data e l’ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

L’Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale “inPa” ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

Pertanto, è cura del candidato informare l’Amministrazione all’indirizzo arcajonica@pec.it di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall’amministrazione che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l’Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali L’I.A.C.P. di Acireale non si assume responsabilità alcuna.

La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

Dopo l’invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto della procedura).

Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l’iscrizione on line alla procedura selettiva. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all’invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.



Si precisa che l'istanza effettuata compilando il format online, riveste la valenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

All'atto di registrazione, l'interessato dovrà compilare sul Portale InPA le apposite sezioni con le informazioni relative al proprio curriculum vitae.

I candidati, nelle modalità richieste nella apposita sezione della piattaforma telematica presente sul portale InPA, dovranno allegare, a pena di esclusione, la relazione di accompagnamento, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dalla quale si evincano le esperienze maturate in relazione al ruolo da svolgere, negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 modificato dal DM 7 agosto 2023, ed eventuali incarichi svolti presso O.I.V./N.I.V..

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente Avviso.

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a inesatta indicazione del recapito, ovvero a mancata, tardiva o errata comunicazione di eventuali variazioni dell'indirizzo riportato nella domanda, nonché per disguidi telematici e postali o altri eventi riconducibili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi fase del procedimento selettivo, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione. Qualora emergano dichiarazioni mendaci, si procederà all'adozione del provvedimento di esclusione dalla selezione, fermo restando quanto previsto, anche in termini di responsabilità penale, dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 06.08.2020, modificato dal D. M. 7 agosto 2023 *“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”*.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da tre membri, dipendenti dell'I.A.C.P. di Acireale, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.

- Titolare del trattamento

Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale



Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale
Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-7-1924 N. 1245



REGIONE
SICILIANA

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è Avv. Maria Trovato, Direttore Generale

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il provvedimento di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

L'I.A.C.P. di Acireale si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare in qualunque fase il presente avviso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Acireale 23 giugno 2026

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DI ACIREALE